

case de' cittadini. Sedati i tumulti per la presenza del Gaglioffi si metteva fuori un bando, pel quale, nel termine di alcuni giorni, quelli del partito aragonese che se n'erano usciti potevano rientrare in città; non tornando, sarebbero stati dichiarati ribelli. Così finiva nell'Aquila, come era già nel regno tutto, il partito aragonese; e Federico, abbattuto d'animo e di forze, datosi in braccio ai francesi, per odio contro la Spagna, se ne partiva da Napoletano, ove scoppiavano violente le lotte tra le due potenze conquistatrici.

Prevalse, come è noto, la Spagna forse perché, come avverte il Guicciardini, gli interessi personali di Ferdinando il Cattolico trovandosi d'accordo coll'interesse generale del paese, la politica sua cavava da ciò una forza e un valore grandissimo e si mantenne più duratura. E appunto per questo anche l'Aquila dovè seguire la sorte di tutte l'altre città del mezzodì e vedere, a poco a poco, spegnersi in lei quella vita che era stata, per lo addietro, sì rigogliosa e feconda.

Aquila 15 febbraio 1890

GIOVANNI BRAGAGNOLO

GLI ANTICHI STATUTI DELLA BAGLIVA DI SULMONA

Nell' Archivio Municipale di Sulmona si conserva un fascicolo cartaceo dei primordi del sec. XVI contenente una copia degli antichi Capitoli o Statuti che riguardano la Corte del Baiulo. Risulta composto di ff. 10 num. al solo *recto*, di cui l'ultimo nel *verso* è bianco e porta in fine l'autentica del notar Gaspare Dorrucci, che dichiarava aver estratti i Capitoli dal loro proprio originale conservato insieme ad altre antichissime scritture ed ai privilegi della città, in *quadam capsula in palatio Venerabilis Ecclesiae et hospitalis dive Annuntiate* di Sulmona. L'intestazione di essi è la seguente: *Capituli ordinationi et stabilimenti antiquamente fatti et usati per la Magnifica Città di Sulmona con consensu et beneplacito delli Serenissimi Rettori di questo Regno con la confirmatione della serenissima Signora Regina quali se haveranno d'observare in detta Città suo territorio et destretto per li balij quali pro tempore saranno et in corte del Civile secondo il tenore et forma infrascripta*. Come in fine risulta, questi Capitoli furono spediti il giorno primo Settembre 1522 dai Sindaci dell'Università di Sulmona; però a quei tempi essi erano già antichi, perchè rampollati da più antiche costituzioni: sarebbero stati una novella riforma e redazione di statuti anteriori riguardanti la Corte baiulare, che sino ad oggi non ci è dato ritrovare. Solamente per i tempi posteriori ci venne fatto di rintracciare nello stesso Archivio altri capitoli del 1561, egualmente riflettenti la giurisdizione del Baiulo, i quali dalla forma, dal tenore e dal contenuto stesso degli articoli, si rispecchiano fedelmente alla costituzione anteriore, che è quella del 1522 di cui ci occupiamo (1). Alla esposizione

(1) *Capitoli, ordinationi et stabilimenti anticamente fatti, et ordinati et usati per la Magnifica Città de Sulmona con consenso, et beneplacito*

della quale crediamo premettere un' opportuna e coscienziosa disamina, tantopiù che i suoi statuti oltre a riferirsi alla giurisdizione baiulare in tempi in cui questa appartenne strettamente alle Università, riflettono minutamente gli usi e le consuetudini della vita cittadina di Sulmona e forniscono larga base a ricerche ed induzioni intorno all'ordinamento Municipale di questa Città, i cui archivi, sebbene ricchi di un abbondante tesoro di grazie, immunità, esenzioni e privilegi ecc., finora non ci avevano dato un vero codice delle sue consuetudini e del suo regolamento interno, approvato dalla unanime volontà dei cittadini e confermato dall'uso ed antichità delle consuetudini stesse (2).

E senza dubbio lo statuto presente che riflette l'ufficio della bagliva, per tale può considerarsi, perchè riguarda la giurisdizione di un ufficiale che ha un'attinenza grandissima sia alla storia dell'organismo delle Università, sia allo sviluppo interno

delli retrovi (sic) di questo regno li quali se hando da osservare nella predicta Città, et suo destritto per li magnifici balij quali pro tempore sarrando del tenore et forma seguente: — In fine si legge l'autentica del notaio Benedetto de Abatis in data di Sulmona 15 Settembre 1561 e la dichiarazione di arrendamento della Bagliva fatta dai Sindaci, Consiglio ed Università di Sulmona al nobile Rainaldo Sanità di Sulmona.

(2) In un pubblico istrumento rogato ai 4 di Novembre del 1420 per mano di notar Mariano di Paolo di Sir Mariano di Sulmona, e conservato nell'Arch. Municip. si legge che nello stesso giorno fu tenuto un generale parlamento nella Chiesa della SS. Annunziata per la fedeltà ed onore della Regina, pel di lei pacifico stato, pel bene comune e conservazione dell'Università e singoli cittadini; nel quale parlamento si stabilì di inviare alla Regina un probò cittadino di Sulmona per rappresentare a sua Maestà le molte oppressioni ed angustie e i danni che ebbe a soffrire l'Università per conservarsi fedele e sottoporre quindi alla sua approvazione alcuni capitoli e ordinamenti fatti per per l'Università stessa. La scelta cadde sopra Pietro Quatuario che fu mandato « *cum certis Capitulis in carta de papyro scriptis sigillo dicte universitatis communitis, eidem petro assignandis super premissis et alijs oportunis pro statu et utilitate universitatis predictae confectis et ordinatis per homines de Regimine et Consilij universitatis prefate, de eiusdem universitatis voluntate et mandato ut dicebat* ». Ignoriamo il tenore di questi capitoli, che probabilmente dovettero riguardare la prima costituzione municipale di Sulmona che certamente dovette essere scritta, anche perchè ai Capitoli dell'Università si fa richiamo all'articolo 26 del nostro statuto.

della potestà municipale. I Capitoli infatti del baiulo « sbocciati da germi di antichi usi e costumanze, non possono altrimenti considerarsi che come una parte di quel complesso di consuetudini di diritto pubblico e privato, di diritto civile e penale, di diritto politico ed amministrativo che ressero le popolazioni del Napoletano e prima e dopo il Codice Fridericiano di Melfi, e che furono man mano sostituite, modificate, rifatte dal progressivo evolversi di quello che costituisce il diritto moderno (3) ». La natura e le vicende successive dell'ufficio baiulare dacchè venne istituito dai Normanni, ed il suo concetto di amministratore dei beni del fisco, passato successivamente dalla dipendenza e rappresentanza del potere sovrano nell'organismo e nelle attribuzioni delle Università, vennero sino ad oggi da valenti giuristi bastantemente studiati e svolti. Ciò che adesso resta meglio a ricercare nelle molteplici costituzioni e prammatiche che la reggono, è l'indole o la natura dei rapporti del baiulo colle Università per rintracciare quindi le cause dello sviluppo d'una tale magistratura dai varii gradi di rappresentanza che essa mantenne e nelle sue varie attinenze colla storia dell'organismo e della potestà interna degli antichi Municipii — Ciò che faremo per Sulmona, esponendo in sommi capi il contenuto degli Statuti e rilevandone il relativo grado d'importanza.

Facendo innanzi tutto precedere alla rassegna delle singole disposizioni che in esso si contengono, l'analisi storica sulla loro origine e sull'epoca in cui probabilmente furono redatti, noteremo che alla mancanza di documenti può sino ad un certo punto supplirsi con indizi tratti dal tenore stesso delle formole, dalle consuetudini e dagli usi in essi ricordati (4). I quali (parlando in genere degli Statuti delle Baglive) pare possono fissarne la compilazione tra il cominciare dei tempi Angioini ed il cessare degli Aragonesi, ossia a dire dalla metà del Sec. XIII a tutto il Sec. XV. E le successive redazioni del Sec. XVI

(3) V. RACCIOPI: *Gli Statuti della Bagliva delle antiche Comunità del Napoletano*. Archiv. Stor. per le Prov. Napol. Napoli 1881, An. VI, Fasc. II e III.

(4) Cito fra i principali — Alessio De Sariis nel Codice delle leggi Napoletane (lib. IX, *Degli Uffici pubblici e degli Ufficiali*. V. Pragm. *De Balivo*), il Maffei (*Iur. Civ. Neapolit.* Instit. lib. I, Cap. XIV, *De Baiulis sive Ballivis*).

sono a ritenersi per riordinamenti e ricomposizioni parziali, modificazioni con aggiunte e traduzioni (5). Per il nostro Statuto il primo e generale criterio da tenersi è la pena stabilita in augustali, che trovasi anche ricordata negli Statuti posteriori del 1561 di cui si è fatto parola, ed è proprio il limite della multa pecuniaria spettante alla competenza penale e civile del baiulo (6), trasmesso dai tempi fridericiani per forza di consuetudine e di rinnovate prescrizioni legislative, fino agli ultimi tempi. Nel quale caso l'auguste, contro ogni valore storico, debbe riputarsi come moneta giuridica. Infatti nel nostro Statuto, come pure in altri, la pena in augustali è spesso seguita da equivalente in carlini o in altra moneta; ciò che conferma, come dismesso l'uso di essi, ne rimase solo il nome ed il corrispettivo in valore. Anche la promiscuità che si osserva nell'ordine delle misure pecuniarie espresso mescolatamente in augustali, tari, carlini, celle e tornesi e cavalli, dimostra il successivo sovrapporsi di nuovi strati, di redazioni nuove alle più antiche, giusta il cambiamento e la rinnovazione del sistema

(5) Altri li ritiene di un'epoca anche più remota e segnatamente dei tempi Svevi, traendone argomento dalle pene pecuniarie che in quasi tutti gli Statuti sono fissate in Augustali. Ora se l'augustale fu abolito da Carlo I d'Angiò nel 1266 o nel 1267 come altri vuole (Chiarito. *Com. Stor. Crit. Dipl. della Costit. di Feder. II* « *De instrumentis confriendis* »), gli statuti della Bagliva devono essere anteriori a quest'epoca. Ma quest'asserzione è certamente destituita di prove, se si pon mente agli innumerevoli atti notarili posteriori al 1267, ai documenti politici e legislativi di quell'importanza che furono i Capitoli di papa Onorio del 1285, alle stesse leggi angioine, agli atti della Cancelleria Angioina della prima e seconda stirpe, ai documenti ed alle prammatiche della Cancelleria Aragonese, nonchè ai molti Statuti e bandi Municipali del Sec. XIV e XV, in tutti i quali documenti la pena è fissata in Augustali (V. Raccioppi nello *Stud. cit.*) Aggiungeremo di più che ai stessi tempi dei Vicerè di Spagna le pene erano anche determinate con l'augustale, che nelle consuetudini del Regno rimase la « moneta di conto », avente cioè il suo valore giuridico, come può vedersi nei *Capitoli del ben vivere* alla raccolta delle prammatiche (Faraglia N. *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860* — Napoli 1878, pag. 27).

(6) Pragm. Arag. 1477: *De officio Bajuli*: « *Decernentes penam in causis civilibus coram dicto baiulo movendis non posse excedere quantitatem sortis petite usque ad quantitatem augustalis etiam si quantitas petita excederet dictum augustalem* ».

monetario. — Altre prove poi potrebbero desumersi dalle varie denominazioni di usi, come sarebbero quello della *balestra*, degli *archi a pollotte* e delle *ciarabottane* ordinati per la caccia (Art. 23) e per indicare la misura delle distanze (Art. 76 e 93), nei quali casi, come bene venne osservato, quelle denominazioni risalirebbero certamente a tempi anteriori; non essendo naturale l'ammettere che fossero nate la prima volta quando era promiscuo l'uso delle armi da fuoco e quelle da lancio (7). — Nell'articolo 6 poi è fatta menzione di un tal *Liscio de Luca* dal cui fondo fino alla Piazza del Vecchio correva la forma dell'acqua, ed il figlio di questo Liscio de Luca figura appunto fra i testimoni che firmarono l'atto del 1420 di cui sopra in nota tenemmo parola (8). E questa circostanza può sino ad un certo punto provare che anche in epoca relativamente recente, l'art. 6 dovette probabilmente essere tolto e rifuso in una nuova redazione degli Statuti.

La prima concessione della gabella della Bagliva all'Università di Sulmona fu fatta da Alfonso I d'Aragona che nel 1439 con diploma del 10 Marzo (9) glie la donò « *cum ejus jure, fructibus, redditibus, proventibus, capitulis, introitibus, rationibus, et pertinentiis, ac emolumentis, et utilitatibus aliis quibuscumque tam de jure quam de consuetudine ad dictam Cabellam Baiulationis spectantibus, et pertinentibus, quovis modo cum virga et Banco Iustitiae causarum Civilium inter homines, et per homines dictae Civitatis Sulmonis* ». Lodovico XII re di Francia con diploma del 2 Marzo 1502 (10) rinnovava siffatta concessione, di cui un'altra conferma si legge nei quattro capitoli di grazie concessi il giorno appresso, cioè

(7) Nello statuto Adriano del 1531 testè edito dal Cherubini (Atri, De Arcangelis MDCCCLXXXVII, Art. CLXII) si ricorda anche promiscuamente l'uso della *balestra* con quello della *Scoppetta* per *Schioppetto* (lat. *scloppus*).

(8) V. nota 2.

(9) Faraglia — *Cod. Dipl. Sulm. CCLII*. — Era stata anteriormente concessa in feudo da Giovanna II a Bartolomeo Scaquasurice e Giacomo Spinelli con provvisione annua di 15 once, e poscia a Gualtiero Caracciolo, come da un transunto di diploma fatto dal Notar Capuano de Bertollo di Napoli in data 26 Giugno 1428.

(10) Faraglia. *Cod. Dipl. Sulmona, Doc. CCCXII* Art. 9.

ai 3 marzo 1502, alla Città di Sulmona da Giovanna d'Aragona (11), con ordine, fra l'altro, di essere mantenuta detta città in tutti i privilegi; prerogative ed in altre esenzioni di gabella, di baliva, di dazio, conforme allora se ne trovava in possesso. Nuova concessione della Balia all'Università si ravvisa nei Capitoli di grazie conceduti da Odetto di Foix ai 29 Aprile del 1529, qual luogotenente generale di Francesco I re di Francia (12). — L'affitto della Bagliva veniva poi fatta dall'Università a tempo determinato e, giusta il tenore della prima concessione, al maggiore offerente. Si faceva a porte chiuse e con sufficiente garanzia (*pregiaria*), Art. 48, consacrata da pubblico istrumento e da pagarsi in rate stabilite di ogni quattro mesi (Art. 61). Nei capitoli del 1561 la garanzia viene fissata in relazione agli averi dei compratori giusta la estimazione del catasto, ovvero ad arbitrio dei Sindaci e venditori della bagliva ed il *preggio* doveva valere quanto l'affitto di essa bagliva, se liquidamente calcolato, ovvero il doppio se calcolato sui beni del catasto. L'istrumento di obbligazione poi era fatto in solido, se trattavasi di più compratori od affittatori, e le rate maturavansi al primo Settembre, al 15 Dicembre ed al 15 Aprile per le ultime due. L'insolvibilità restava a rischio e carico dei compratori, rimanendo i Sindaci prosciolti dal contratto impegno ed autorizzati ad una nuova rivendita della bagliva (13).

Vediamo adesso com'era costituita in Sulmona la Corte del Baiulo, giusta il tenore dei Capitoli. All'art. 28, riprodotto poscia quasi alla lettera ne' Capitoli del 1561 (14), si legge che « se li detti balij sono più che uno debbia uno sedere in corte et rendere ragione et quello debbia compunere li delinquenti ecc.. ». Nel diploma di concessioni del 1439 pocanzi ricordato, si fa pure menzione di questa elezione, lasciandosi ad arbitrio dei cittadini « *creandj et ordinandj unum probum Virum eorum sindicum per eorum commissiones nitio seu sigillo dictae Universitatis sigillatas qui plenariam potestatem habeant regendi*

(11) Diplom. Reg. Iohan. de Arag. 3 mart. an. 1502 — In Arch. Municip.

(12) Di Pietro. Mem. Stor. di Sulmona. Doc. XXII.

(13) Stat. 1591, Art. 12.

(14) Art. 7.

Curiam causarum Civilium, et conquerentibus singulis tam de damnis datis quam etiam de omnibus alijs capitulis et ordinationibus ad dictam Cabellam Bajulationis dicte Civitatis Sulmonis spectantibus et pertinentibus quoquomodo prout hactenus fieri consuetum Justitiam ministrandi, eorum capitula exercendi, et alia faciendi pro commodo, et utilitate dictae Universitatis, et hominum dictae civitatis Sulmonis ».

Il baiulo adunque che presiedeva alla Corte delle cause civili era assistito da un giudice e da un notaio (Art. 87), la cui nomina non sappiamo se, giusta la consuetudine, era rimessa alle Università (15) ovvero ai stessi baiuli, poichè questi e non altri erano responsabili se i detti due magistrati od assistenti erano forestieri o no e se pagavano la tassa del fuocatico (16). L'affitto della bagliva era fatto per un anno solo e stabilito che non potesse rinnovarsi l'anno seguente, acciocchè in vista di abusi « non sia alcuno ingiustamente dannificato et oppresso » (Art. 62). Nei Capitoli del 1562 (Art. 13) tale proibizione non solo riguarda tutti quelli che fanno parte della corte del balio e che formano i così detti giurati della bagliva, ma è estesa anche a « tucti che sono della stirpe, progenie, et casate loro pur che siano sotto un pane et vino ovvero una patria potesta anchora che separati habiteno et balij, et preggij loro che have-

(15) Faraglia N. — *Il Comune nell'Italia Meridionale*. Napoli 1883, pag. 76 e seg. V. Capit. Angioino: *Electionem insuper iudicium*.

(16) Art. 66: « *Item che nullo Iodice ne notario forestiero debbia sedere in detta corte a giudicare ne a scrivere et quale non pagasse foco in Sulmone alla pena de una onza de carlini da pagarsi dalli detti balij alla universita* » — Se i balii erano responsabili delle qualità del giudice e notaio, l'elezione di questi era dunque rimessa ad arbitrio loro. Ora chi sappia come la funzione di questi due magistrati pedanei era quella di sorvegliare le operazioni del baiulo, può farsi un concetto chiaro del controllo veramente derisorio che a tali magistrati era affidato, tanto più se, come avveniva in altre Università, percepivano il loro stipendio dai balii. (Raciopp. *Statuti della Bagliva* cit.) — Negli Statuti del 1562 è pure a carico del balio, sotto pena di un oncia d'oro, che il giudice ed il notaio sieno cittadini e non forestieri. Per i mastrodatti si derogava, essendo in arbitrio dei Sindaci di nominarvi anche un notaio forestiero, quando però « lo foretero starra in capite, et non per compagno seu ajutante del mastrodattj cittadino, et exercitarra ancor lui, et altro suo compagno cittadino, et Notar publico » — (Art. 9:).

rando comprata detta balia con tutti de lor stirpe et pregiaria, et casata come di sopra ». I balij poi, scaduto il termine del loro ufficio, ossia l'anno, dovevano stare a sindacato di cittadini eletti dal Consiglio, alla sentenza dei quali non potevasi da essi appellare nè fare opposizione nè ritardarne l'esecuzione giusta le prammatiche del regno (Art. 29) (17).

Sempre a tenore dei Capitoli, studiamoci ora di determinare le attribuzioni del balio. Per sommi capi esse possono ridursi a tre categorie: 1° il danno dato, 2° l'annona o la grascia, 3° la polizia sanitaria e il decoro urbano. Nello Statuto si accenna ad una ripartizione, dopo l'art. 43 e dopo l'art. 68, in *banca delle cause civili* e rubrica *de damnis datis*, ma tale ripartizione non ha ragione di esistere, perchè l'ordine delle materie è confusissimo e nelle spesse ripetizioni, nelle contemplazioni soverchiamente minuziose, si rivela senza dubbio l'infanzia e l'imperizia degli ordinamenti amministrativi.

La pena del danno era fissata in un augustale ogni qualvolta l'accusato fosse stato trovato dal padrone del fondo danneggiato o dall'uffiziale (art. 69). In questo caso procedevasi d'ufficio, nel primo per denuncia, alla prova della quale era di fondamento il giuramento, salvo che gli animali danneggianti rimanessero sequestrati, ed allora doveva starsi alle asserzioni della parte. L'art. 78 che riflette tale disposizione, è l'unico scritto in latino e tolto evidentemente alla lettera dalla prammatica Aragonese del 1477 « *de officio bajuli* », la quale prescriveva che *in damnis datis* non si potesse procedere a condanna « *nisi de dictis damnis costet ad minus per unum testem cum juramento inventoris seu partis per partem damnificatae, nisi forte ipsa in manu habuerit, quo casu stetur dictae partis assertioni cum juramento; et similiter stetur dicto Officiali solum, si dicta animalia invenerit* » (18) — La pena poi consisteva tanto nella multa pecuniaria che pagavasi alla Corte, quanto nell'emenda del danno al padrone del podere (Art. 75 e 79). Era però soddisfatto prima il creditore danneggiato e poi la Corte (Art. 21 e 77), dovendosi cioè pagare prima il danno e poi la pena.

(17) Lo stesso nei Capitoli del 1562, Art. 11.

(18) Tale prammatica è poscia richiamata all'art. 83, che riproduce presso a poco la stessa disposizione.

Nei danni provenienti *ex casu* era in arbitrio dei balii far grazia [Art. 81]. — Il danno o guasto differenziava secondo la specie del bestiame grosso o minuto [Art. 89] e se avvenuto di giorno o di notte; se di giorno infatti la multa era fissata in un tarino d'argento per ogni capo di bestia, se di notte era duplicata. Per bestiame minuto (porci, pecore, capre, galline ecc...) si pagava un grano ogni pecora, un carlino ogni maiale ed un bolognino ogni capra. La pena veniva poi ridotta a metà dopo la vendemmia (19).

Era severamente proibito di pernottare col bestiame alla distanza minore di una *balestrata* dalle vigne, e di lasciar stabbiare le pecore ad una distanza minore di almeno dodici *balestrate* [Art. 76]. Era ancora vietato di pernottare nel territorio della città [Art. 72, 89 e 93] senza licenza del padrone del fondo, ed i balii che accordato n'avessero il permesso erano tenuti a pagare ogni volta il doppio della pena ai padroni danneggiati (Art. 85) ed un'oncia di carlini all'Università, ogni volta avessero prima del danno accordata la fida al bestiame nei dintorni di Sulmona (Art. 73). Ai soli bifolchi forestieri che venivano a coltivare ed arare i terreni, era concesso di pascolare coi bovi e pernottare nei terreni, salva sempre la multa o l'emenda in caso di danno [Art. 79] — Venivano poi imposte delle cautele e delle misure preventive contro i guasti campestri, obbligandosi i privati a porre il *langone* ovvero l'*incino* (20) di un piede e mezzo al collo dei cani [Art. 70]. Era parimenti vie-

(19) Const. Frideric. 11. *Animalia in vineis* Tit. *De animal. inv. in damno*.

(20) Il *langone* o *landone* o *landrone* o *mangone* era un arnese di legno a forma di triangolo, lungo tre palmi ogni lato, il quale ostacolava agli animali l'introdursi per gli sdrucci delle siepi. Sembra derivazione del bas. lat. *landa* « lamina vel banda » (Ducange. *Gloss. ad voc. cit.*); perchè forse il congegno consisteva anche in una lamiera di ferro (Racioppi *Statuti della Bagliva* cit.) come l'*incino* o *uncino*, che era un ferro uncinato della lunghezza di un cubito (50 centim. circa) legato ad un altro ferro a collare (*uncus*), che circondava il collo dell'animale, della circonferenza di un palmo circa (Savini — *Statuti del Comune di Teramo* 1440 — Firenze, Barbera 1889, Lib. V, 7) — In alcuni Statuti è data licenza ai padroni del fondo di uccidervi gli animali non portanti il *langone*. (V. *Stat. di Moliterno*, presso Racioppi *Stat. della Bagliva. Documenti*.)

tato di cacciare nelle palombarie (Art. 23), mozzare gli alberi nelle possessioni altrui (Art. 71), cavar creta o altro terreno nelle *carvonara* (21) o nei fossi della città (Art. 74), pascolare nelle *defenze* (22) ordinate per i bovi ed in altre località determinate (Art. 80 e 92).

L'azione del danno dato si risolveva nella querela contro il danneggiante, che veniva citato alla corte del balio e condannato alla pena di un *augustale* in caso di contumacia (Art. 1). Togliendo pegni per debito o pena, doveasi ricercare prima il padrone di essi, e la ricerca doveva essere fatta per scrittura o per testimoni degni di fede. Era accordato al padrone il tempo di due giorni per riscattarli (23), e se questi nol faceva, ad istanza della parte venivano banditi e rilasciati al maggiore offerente, riserbando sempre al padrone di essi il dippiù del guadagno ricavatone (Art. 22 e 27). Il riscatto dei pegni doveva farsi dal balio che sedeva a corte e non dagli altri (Art. 28) (24). La pena poi non doveva oltrepassare l'*augustale* nè eccedere il debito (25).

Come in fine di sopra si è detto, era prima soddisfatto il creditore e poscia stabilita la pena della Corte (Art. 77).

La sorveglianza e direzione dell'annona e della grascia non riflette, secondo i nostri capitoli, il genere e la qualità dei commestibili, nè « l'assisa » solita a determinarsi in altri Statuti (26), ma tende solamente a regolare l'ordine nella rivendita

(21) La *carbonaia* era una grande buca aperta nei fossati dei luoghi fortificati, munita talvolta con mura, tal'altra con acqua stagnante (Rezasco *Dizion. Stor. Amministr.* ad voc. cit.). Era anche detta *bocca di lupo* e serviva a nascondere i soldati in tempo dell'assedio.

(22) La *defenza* era proprio il pascolo assegnato ai bovi.

(23) Nei capitoli del 1562, Art. 8, il termine è fissato in dieci giorni.

(24) Capitoli del 1562, Art. 7.

(25) Art. 45, « Item che nulla pena accusata possa ascendere una *Augustale* et se lo creditore volesse per manco lo balio non possa exigere se non per quella quantita fosse accusato et più che la pena non possa excedere lo debito et sorte principale et che li mandati et obligatiuni se facciano ad pena dupli da una *Augustale* in giù. » Lo stesso nei Capit. del 1562, Art. 6.

(26) L'*assisa* o prezzo delle derrate non è fissata nello Statuto. Trovo peraltro che nel 1482 la città di Sulmona aveva fatte le sue assise, secondo le quali il prezzo delle carni, pesce, salumi ecc. era regolato con quello di

delle derrate e nelle contrattazioni del minuto commercio, potendosi riassumere in tutti quei diritti conosciuti generalmente sotto il nome di *plateatico* per tutto ciò che si riscuoteva sulle vendite al minuto nel mercato, di *macellatico* per i diritti sullo scannaggio e vendita delle carni, e di *portatico* per l'introduzione od estrazione delle merci (*exitura*). Altri dazii poi comprendevano i così detti diritti di *forestagio*, *erbagio*, *affidatura*, *mesurazione* ecc.

La prima ordinanza fatta ai rivenditori al minuto era quella di mantenere i pesi e le misure giuste e marcate dai balii. I barili e le *lancelle* (27), colle quali si estraeva il vino dalle botti, dovevano pure essere misurate dal balio, il quale esigeva per ogni marcatura e misurazione due tornesi (28), ai forestieri un carlino e mezzo per salma di pesce o per soma di olio e tornesi due per ogni soma di frutti (Art. 2 e 3).

Ai macellai era prescritto di notificare ai balii il numero delle bestie che introducevano nella città (Art. 65) e di fare apporre il sigillo alle carni porcine, di non vendere una carne per un'altra, nè carni *comparate* (29) dopo tre giorni senza licenza del consiglio (Art. 4). Era similmente vietato alle ven-

Aquila ed era vietato aumentarlo sotto pena di un'oncia di carlini, da riscuotersi dai Capitani, ai quali viceversa era indetto di regolare l'assisa. (Faraglia *Cod. Dipl. Sulm. Doc. CCLXXXIX*, art. 4). Però nel 1484 l'Università concedeva in appalto i macelli ad un tal Francesco di Notar Giacomo de Paulo, come risulta dal tenore di un istrumento rogato ai 6 di Maggio dello stesso anno (In Archiv. Municip.), nel quale sono riportati i capitoli di convenzioni, fissanti i seguenti prezzi: per un rotolo di carne d'agnello denari 24, di castrato denari 32, di vitella di latte denari 28, di maiali denari 22, di pecora denari 18, di vacca denari 18.

(27) Voce del dial. per *lagene*, che erano misure del vino (Faraglia, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*. Napoli 1878. pag. 16 e seg.). Oggi in Sulmona le *lancelle* non sono più misure, ma il nome si applica a quei recipienti di creta destinati a conservare i sottaceti o i legumi. Sono però ritenute come misure in altri paesi (C. Afan de Rivera. *Tav. di riduz. dei pesi e mis. delle due Sicil.* — Napoli, 1840).

(28) Nei Capit. del 1562, art. 15, il diritto di mercatura era fissato in tornesi due per ogni marco da cinque libbre e in tornesi quattro da cinque libbre in su.

(29) Apparecchiate. Oggi carni *comparate* chiamansi in dialetto le carni guaste.

dericole (30) di rivendere senza licenza del mastro d'opera e di comprare frutta dai forestieri sino al mezzodi (Art. 67); lo stesso per coloro che portavano a vendere gamberi e trote (Art. 7); proibita ogni incetta o monopolio sopra alcuni generi, come grano, olio ecc. (Art. 11 e 31). Le *panicocule* (31) non potevano comperare nè far comperare il grano dopo l'ora di nona (Art. 14), nè vendere il pane fuori del peso stabilito (Art. 12). La stessa ingiunzione era fatta ai tavernai e conduttori d'osterie (*hostulani*) (Art. 30), i quali erano per dippiù tenuti a non comprare più di una soma d'orzo, eccetto che pel bisogno di consumo (Art. 32), nè lucrare più d'un quattrino per *petitto* [32] o verun'altra mercede nella rivendita del vino [Art. 39]. Questo si estraeva dalle cantine in barili della capacità di mezza coppa [Art. 61], e nello Stat. del 1562, art. 15, era fatta ordinazione al balio di accompagnare il venditore del vino ogni qualvolta andava ad estrarlo dalle botti del proprietario (33).

Non potevasi far *matto* (34) di fogliame del prezzo superiore a due cavalli, eccettuato di cavoli (*accappucci*) e di *romani* (?) (Art. 24). Per la rivendita dei frutti, delle uova, del tonno,

(30) Rivendugliole. Voce del dialetto.

(31) Venditrici di pane.

(32) Secondo il Ducange (Gloss. ad voc. cit.) questo indicava al 1300 una specie di misura per i liquidi. Nello Statuto Teramano del 1440 (IV, 65) dinotava la misura del vino che dovevano tenere i tavernai, sigillata con piombo dal Notaio dei Capitoli. Secondo lo Statuto Atriano del 1531, la vendita *ad petitum* corrisponde all'attuale vendita al minuto: *Quicumque vinum vendere voluerit etc. vendat minutatim ut lubet ad petitum*. (Art. CXC). Derivava forse dal franc. *petit*.

(33) Nei quattro capitoli di grazie concessi all'Università da Giovanna d'Aragona ai 3 Marzo 1502, viene ratificata l'antica consuetudine secondo la quale « li tabernarij et hostulani non possano vendere loro vini in le taberne et hostarie, excepto uno mese dell'anno; ma vender lo vino deli altri cittadini mediante la loro mercede solita et consueta » (*Cod. Dipl. Sulm.* pag. 388, nota.) — Nei Capit. del 1562, Art. 27, era stabilita una cella per dazio d'*exitura* del vino ogni qualvolta si estraeva dalla città, ed a questo peso soggiacevano anche i tavervai che andavano ad impiantare i loro spacci fuori della città. N'erano solo esenti i cittadini di Castel di Sangro, come quelli che godevano ancora l'esenzione di ogni altra sorta di passi.

(34) Voce del dial. con cui s'indicano quei fascetti di vitame secco intrecciato per uso di combustibile.

dei salumi era necessaria la licenza dei mastri d'opera (Art. 33, 34) ed era severamente proibito il monopolio sui legumi. La vendita del pesce poi doveva farsi nel mercato e non altrove, onde tutti i cittadini potessero usufruirne [Art. 10], nè poteva alcun cittadino a scopo di lucro o speculazione associarsi ai pescivendoli, ma era solamente concesso di andar con loro o mandare pel detto pesce. (Art. 36). — Il dritto di pesatura ai forestieri che venivano a vendere cacio, lino o cannava era fissata in denari due per ogni dieci libbre (Art. 40), il diritto di misurazione per i panni di lino, cannava e lana in cavalli due per braccio [Art. 42]. Per evitare frodi nella vendita della calce e dell'arena era stabilito il tomolo di calce in libbre centoventi, e la quarta di tomolo colma per l'arena.

Le peggiorate condizioni economiche ne' principii del Sec. XVI, gli alloggiamenti delle truppe e le enormi contribuzioni fiscali avevano immiserito il paese, talchè rileviamo dagli Articoli 68, 88 e 90 che il grano doveva in quell'anno essere scarissimo, essendo proibito ai mugnai cittadini e forestieri di farne incetta nella piazza del mercato e distretto di Sulmona « accio se possano servire li cittadini » (Art. 68); ai forestieri poi era indetta una cella per ogni tomolo che ne estraevano (Art. 88) (35).

L'Art. 44 fa esenti dal peso di misurazione tutti coloro che approvvigionavano di grani la città. — Gli Art. 42, 43 e 49 a 59 riguardano i diritti del dazio o del passo, che non sono però determinatamente specificati. Tali diritti in genere con quelli di *misurazione*, di *pesatura* e d'*exitura* venivano con i loro relativi capitoli affittati dall'Università, la quale si riserbava che le fosse pagata la sola ragione del *quartuccio* dai convicini che portassero a vendere legna in Sulmona, tranne però in caso che detti convicini facessero esenti dalla *fida* degli animali i boscaioli di Sulmona che andavano a legnare per i loro boschi (36).

(35) Nonostante tali disposizioni, l'Università era costretta qualche anno dopo ad estrarre grani, orzo ed altre vettovaglie dai paesi convicini per sopperire alla penuria nello stesso consumo interno (*V. Capit. di grazie concessuti all'Univers. da Odetto di Foix Duca di Lautrech* ai 29 Apr. 1529, ap. Di Pietro. *Mem. Stor. di Sulm. Doc. XXII*).

(36) Il diritto di legnare a dieci miglia fuori del territorio era stato concesso all'Università da Carlo VIII (*Cod. Dipl. Sulm. Doc. CCCI*) e confermato

(Art. 44). Lo stesso diritto di reciprocanza vigeva per i forestieri intorno al pagamento delle diciotto grana per oncia del carriaggio (Art. 88).

L'ordinamento embrionale della polizia sanitaria è compreso nel nostro Statuto da molte e minute prescrizioni; ciò però che adesso direbbesi decoro urbano, è interamente trascurato.

Prima norma per mantenere l'igiene pubblica era quella di regolare la macellazione degli animali e lo stacco delle carni. Quindi, come sopra già vedemmo, proibizione ai macellai di vendere carni apparecchiate dopo tre giorni senza licenza del Consiglio, carni ammalate ed infette (Art. 4 e 15), obbligo di notificare ai balii il numero degli animali che introducevano in città (Art. 66), divieto di scannarli sopra la forma d'acqua che passava accanto al macello (Art. 4) (37) e di scorticarli o apparecchiarli occultamente, dentro la bottega, operazioni queste ultime che dovevano farsi all'aperto ed alla vista di tutti (Art. 15) (38). Similmente non potevano tra loro i macellai « fare compagnia nulla in lo tagliare della carne », ma contentarsi di stare ognuno alla sua bottega (Art. 38). L'articolo 15 contiene una provvisione relativa agli Ebrei, con la quale si ordinava ai ma-

poscia da Lodovico XII nei Capitoli di grazie spediti il 2 Marzo 1502 (*Cod. Dipl. Sulm. Doc. CCCXII*). Nelle terre del demanio pubblico ossia del re, le popolazioni conservavano i diritti d'uso entro i limiti delle consuetudini locali, al quale uso esse corrispondevano con un reddito che nel nostro caso sarebbe compreso sotto la dominazione di *forestagium*, come in quello di *herbagium*, *glandaticum* e *jus affidaturae*.

(37) Questo articolo fa vedere come i macelli allora erano tutti riuniti in un locale determinato e per le disposizioni che appresso ricorderemo, soggetti a severa sorveglianza. Infatti nel 1475 la carne si macellava in molti luoghi con infinite frodi ed astuzie. Fu nello stesso anno ai 19 Maggio che il Re Ferdinando ordinava al Capitano che « considerato dicta carne se fa in multi lochi de ditta città, et lo dacio ovvero cabella se po facilmente fraudare, et etiam per più ordinamento de la dicta cita volemo reducir che tucta dicta carne se faza in un loco più commodo et meno disconzo a la dicta cita » (In Arch. Municip.) — Però da un istrumento rogato ai 13 Sett. de 1343 (In Arch. dell'Annunz.) Si rileva che anche prima del 1475 il locale dei macelli non era fisso. Infatti in esso istrumento i macellai di Sulmona convengono col baiulo reginale Donunzio di Francesco di Notar Nicola di Pier Giulio, di stabilire il luogo della macellazione delle carni *in doma sen statione regia*.

(38) Questa disposizione è richiamata anche in molti altri Statuti.

cellai di non vendere loro la carne se non dietro la esibizione di una bolletta — Nello Statuto Teramano del 1440 (IV, 160) trovansi una disposizione simile, la cui origine credo debba ricercarsi nello spirito dei tempi avversi alla nazione giudaica.

Vari capitoli dello Statuto mirano alla conservazione delle acque per uso della città. Con essi veniva proibito di attingere l'acqua, lavare panni, fare immondezze e sozzure nelle fontane intorno alla città, dove si coglieva l'acqua destinata agli abbeveratoi, nella riga che correva dalla Piazza del Vecchio al fondo di Liscio de Luca e nella forma che da S. Chiara, per la piazza maggiore, andava al Borgo S. Margherita (oggi Pacentrano) (Art. 5, 6, 9, 64): (39) similmente il deviarne il corso per le strade, per le possessioni altrui e fuori la città, (Art. 17, 86), lavare panni alla fontana del Vecchio o alla forma che dalla Chiesa dell'Annunziata andava alla detta fontana, eccettuati le fascie ed i fasciatoi per ragazzi, (Art. 37). — Il getto delle carogne non poteva effettuarsi vicino all'abitato, al fiume (Gizio), nè al torrente Vella, ma solamente dal ponte maggiore in sù di detto torrente (Art. 8), così pure quello delle immondezze non poteva farsi nei fossati e *vernacani* della città (40), nè per le strade pubbliche o private, alle porte *et per le vanze dove se reducono li huomini* (41). Era vietato di gettare l'acqua dei *follocilli* (42) e di *scatane* (?) cotte nella forma che correva per la piazza (Art. 19). Altre minute proibizioni poi riguardano il pascolo degli animali per i fossati della città, (Art. 91), il passaggio per la piazza con cuoioame fetido che recasse disturbo ai passanti (Art. 18), il lasciar correre per la città di giorno o di

(39) In un istrumento di enfiteusi a favore di Giacomo de Riccio di Aquila stipulato in Sulmona al 1º settembre del 1444 (Archiv. della SS. Annunziata), si ricorda la forma « *seu canalem prete per quam vadit et discurret aqua in platea civitatis Sulmonis* ».

(40) *Vernacani* per *barbacani*, che erano specie di scarpe o speroni sporgenti destinati a rinforzo delle mura.

(41) Le *vanze* (voce viva anche oggi nel dialetto) sono sporgenze o poggiuoli di pietra destinati a sedervisi. Secondo il nostro Statuto le *vanze* dovevano essere quei sedili di pietra posti negli incavi delle porte della città per dare ricovero agli uomini che sorvegliavano esse porte.

(42) *Filughelli*. Acqua di filughelli è l'acqua in cui si lessavano i bozzoli per l'estrazione della seta.

notte i maiali (43) (Art. 35), il gettare pietre nelle pubbliche strade (Art. 84). Almeno una volta l'anno era prescritto di ripulire le forme dell'acqua e riparare le *fratte* (44) (Art. 82). Per ragioni d'ordine pubblico l'art. 25 stabilisce, a scanso d'abusi soliti a commettersi dal ceto dei mietitori, che percepivano variamente la loro giornata, il prezzo unico di essa in un carlino d'argento.

Tutte le disposizioni finora riportate rientravano nella stretta competenza dei baiuli, salvo in alcuni casi a rimettere ad arbitrio dei Sindaci l'applicazione delle pene. I balii poi non potevano riscuotere la balia tre giorni innanzi e tre dopo la festa dell'Annunziata, nè fuori nè dentro la Città e similmente negli altri giorni feriat (Art. 26).

A complemento di questa illustrazione aggiungeremo una breve notizia sul personale della corte del baiulo, o, come dicevasi, dei « giurati della bagliva. » Essa componevasi di una serie di più messi, inservienti od uscieri, che erano chiamati i *giurati, famegli, mastri d'opera, e placzarii*, intesi ad aiutare i loro capi nei bassi uffizii di sorveglianza, e la cui attribuzione varia risulta dal tenore stesso dei capitoli.

Pubblicando i quali, in ultimo, abbiamo creduto di giovare agli studiosi di cose patrie, tanto più che ai varii Statuti della riforma del suo magistrato, Sulmona può adesso aggiungere una raccolta non indifferente di norme amministrative che, quantunque emanate da un diritto puramente disciplinare e parziale, racchiudono tuttavia un complesso di disposizioni di usanze e di consuetudini ordinate, non v'ha dubbio, a formare il vero codice della sua antica legislazione municipale.

GIOVANNI PANSA

(43) Nell'Editto di Rotari (Cap. CCXLIV) trovasi anche questo divieto, che venne poscia rinnovato in molte città nel Medio-Evo (Troja *Cod. Dipl. Longob.*); a Bergamo, per esempio, fin dal 1331 era proibito di lasciar scorazzare i porci per la città, (Rosa — *Feudi e Comuni*, Milano 1876, pag. 283); a Teramo nel 1440 era bensì permesso di allevare maiali nell'abitato, ma però nel numero non maggiore di due per ogni fuoco e con ordine di tenerli chiusi dal mese di Aprile a Settembre. Era permesso tenerne anche un numero maggiore per mandarli al pascolo, semprechè vivessero rinchiusi (Stat. Teram. 1440 — Firenze 1889, IV, 35). Oggi al secolo del progresso non v'ha ordinanza municipale che vieti l'allevamento dei suini in Sulmona. Oltraggio dei tempi!

(44) *Siepi*, Voc. del dial.

TESTO

Capituli ordinationi et stabilimenti antiquamente fatti ordinati et usati per la magnifica Città di Sulmone con consenso et beneplacito delli Serenissimi Retori di questo regno con la confirmatione della Serenissima Signora Regina quali se haveranno d'observare in detta Città suo territorio et dstrictu per li balij quali pro tempore seranno et in corte del Civile secondo il tenore et forma infrascritta.

1. — In primis ch'ogni persona che sera chiamata in Corte del Balio della Città de Sulmona debbia comparere all'hora solita et consueta et chi non comparesse et fosseli dato il contumatio per la parte cascara alla pena per ciascuna fiata de una Augustale de moneta secondo la constitutione del Reame cioe carlini cinque d'argento intendendo per ultima contumatia.

2. — Item ch'ogni persona tanto forastiero come terraczano che vende o, compra debbia tenere pisi et misure adiustate et marcate per le mani del detto balio et chi fara lo contrario caschera in pena d'una Augustale per ogni fiata che in fraude sarra trovata cosci li barili loncelle con le quali portano lo vino de le butti o vero vascella se debbiano portare mesurate dal detto Balio alla pena simile suprascritta et che infra termine de octo di non li havendo mercati se perdera li pisi et pagara la pena et per la mercatura de ciascuno piso et misura non possa togliere piu di doi tornesi da cittadino declarando che li forastieri debbiano pigliare pisi et misure dalli detti balij et non da cittadini altramente l'uno et l'altro caschera in pena de una Augustale et detti forastieri debbiano pagare alli detti balij in lo infrascritto modo videlicet carlino mezo per salma de pesce et per soma de oglio et per ciascuna soma de frutti tornisidui.

3. — Item che ogni macellaro piscivindolo et ogni altro vendericolo tanto citatino come forestiero debbiano dare pisi justi et chi fara lo contrario per ciascuna fiata caschera in pena de una Augustale.

4. — Item che nullo Macellaro debbia ne possa vendere scrofa ne verre ne porcella sanata se prima non ci fosse posto lo sigillo de detto balio et chi fara lo contrario caschera in pena di una Augustale per ciascuna fiata et che non possano una carne per un'altra vendere mesticate o despartute alla simile pena et che detti macellari non possano revendere la carne comparate poi li li tre di senza licentia del consiglio alla pena de una onza de carlini riservando

da esigere la maggior pena per lo caso quando se vende una carne per un'altra o vero se tenesse falso piso secondo la forma de le constitutioni del reame et detti macellari non possano uccidere ne scannare bestiame se nò sopra la forma passa accanto lo macello alla simile pena de una Augustale per omne fiata.

5. — Item che nulla persona debbia ne possa lavare pannj o altra immunditia ne bruttura fare in le funti intorno la citta di sulmone cioe; dove se coglie la acqua che corre alli abbeveraturi alla pena de uno tari de moneta per ogni fiata.

6. — Item che nulla persona debbia lavare ne altra immunditia fare in la riga che va per la citta de sulmone cioe per la piazza cioe dallo vecchio fino a quello fondo (?) de liscio de luca et da la forma che ascende da sancta Chiara che va per lo burgo de sancta Margarita alla pena di uno tari de moneta per omne fiata.

7. — Item che nulla persona vendericula tanto citatina come forestera non debbia ne possa vendere soma nesciune se prima non li sono poste per li mastri dell'opera de la citta de Sulmona et debbiano vendere a piso et chi fara lo contrario caschera in pena de uno tari de argento per ogni fiata et similmente tutti quelli che portassero hammari non possano vendere se prima non li sono posti per li mastri dell'opera et chi fara lo contrario caschera alla ditta pena et similmente quelli che portassero trotte.

8. — Item che nulla persona debbia gettare carogna alcuna dentro la citta de Sulmona et de fora come mette l'acqua del fiume et de la velle et chi fara lo contrario per ciascuna fiata cascara alla pena de una Augustale et questo se intenda da ponte maiure in su che de la in basso se possa buttare et non in altro loco.

9. — Item che nulla persona debbia tollere in tutto l'acqua che va per la piazza anti ne lasse fluire mezza la forma per comodita de tutto lo comune alla prescritta pena senza licentia del Iurato.

10. — Item che nullo piscivindolo possa vendere pesce ad alcuna persona se non in lo mercato dove e solito et consueto venderse accio che tutti cittatini ne possano havere alla pena de una Augustale per ciascuna fiata, et tavernari che lo comprassero altrove che in detto mercato et loco solito caschera in la ditta pena.

11. — Item che nullo vendericolo debbia ne possa comprare oglio per revenderlo se primo non se va vendendo per la terra fino a duj di alla pena de una Augustale per omne fiata.

12. — Item che nulla panicocula possa vendere pane se non de quello piso che li sara posto per li mastri del opera alla pena de uno Augustale per ciascuna fiata.

13. — Item che nulla persona debbia jettare mondeze ne fare bruttura immunditia et remplimento alcuno nelli fossi o vernacani de sulmone ne per le strade publiche o private et alle porte per li poggi et per le vanze dove se reducono li huomini alla pena de una Augustale per omne fiata ma possano gettare le immunditie allo mondeziale della porta postergula et vicino alla porta de S. Antonio alla cornice della scarpa ad mani dextra allo uscire della porta et alla porta de S. Maria allo ponte et al ponté de porta nova et alla porta

pacentrana allo ponte della velle et alla porta passari fora come esci la porticella ed alla porta sancti pamphili alla conciararia li quali lochi sia licito gettare.

14. — Item che nulla persona panicocula possa comprare grano per farne pane a vendere o farne comprare ad altri per essi se non è passata l' hora di nona alla pena de una Augustale per omne fiata.

15. — Item che nullo macellaro debbia vendere una carne per un'altra scofra per porco caprino per castrone pecora o aino per castrone alla simile pena per ciascuna fiata et che li detti macellari non debbiano ne possano scorticare bestia alcuna dentro la ponticha occultamente alla simile pena et che non debbiano vendere carne che occidessero alli Iudei senza bolletta alla simile pena de una Augustale per omne fiata et vendendo una carne per un'altra se exega per lo capitolo magiore pena come e ditto sopra in quarto capitolo.

16. — Item che nulla persona citatino ne forastero debbia punere o lassare marramo grosso o minuto nel mercato vecchio che vendere se volesse ma lo debbia ponere nella pescara dallo staffo in giu et chi fara lo contrario casche in pena de una Augustale per ciascuna fiata.

17. — Item che nullo cittatino ne forastiero debbia mettere ne essere a cagione per sua negligentia vada l'acqua per le strade publiche ne scorra in le possessioni de altri ne alli punti intorno la citta de Sulmona alla pena de uno tari de argento per omne fiata et nella citta dentro ad sancto Panphilo alla simile pena intendendose detto capitolo.

18. — Item che nulla persona possa passare per la piazza de Sulmona con cojra corame et pelli che dessero fetore alle genti alla pena de uno tari de argento per omne fiata.

19. — Item che nulla persona debbia gettare acqua de follocilli et de scatane cotte per la forma della piazza de di alla pena de una Augustale per omne fiata.

20. — Item che sia licito a ditto balio de fare stajre robbe et bestie de forastieri che fussero tenute ad alcuni cittatini et tenerle finche lo debito sia satisfatto.

21. — Item che quando li cittatini fanno chiamare l'altri cittatini in corte del balio per debito et occorrendoci pena che prima sia satisfatto il creditore et poi la corte della pena competente secondo l'ordine della raggione.

22. Item che tollendo pigno per debito o per altre pene pertinente alla Corte detti balij debbiano recercare li hominj che hanno le pignora et farle bannire et chi non le possesse rescotere con li tempi debiti detti balij li debbiano vendere et quello che più ne fecessero de quello fossero tenuti ragionevolmente lo debbiano rendere et satisfare alli patrunj.

23. — Item che nulla persona de qualsevoglia conditione se sia debia pigliare o aucellare palumbi de palombara tanto con reti lacci retali balestre ciarabottane archi a pallotté non possano trare alle canale o ad lochi propingui a dette palombare ne poterli adiscare ne per qualsevoglia modo se sia sotto pena de una Augustale da applicarsi alli balij et altra magiore pena ad arbitrio del capo.

24. — Item che nulla persona habitante in Sulmohe tanto forastiero quanto citatino tenesse fogliame a vendere de qualsevoglia natura non possa fare lo

matto che vaglia più de duj cavallj sotto pena de una Augustale per ciascuna fiata a chi contravenesse et altra maggior pena reservata ad arbitrio delli mastri dell'opera eccetto co li accappucci et co li romani.

25. — Item che in la citta de Sulmone in lo tempo de lo metere se vive scorrettamente in lo raccogliere de meteturi chi non fa campo grande non cura dare doi o tre celle più al metitore in grande prejuditio et damno del generale impero è provisto oportunamente che nulla persona cittadino o forastiero che sia non presuma dare al metitore il giorno più de uno carlino de argento tanto in lo mercato quanto in altro loco della citta alla pena de carlini due de argento per omne fiata senza remissione alcuna che contra farra et de ditta pena la mitta sia de detti bali et l'altra mitta della universita et *nihilominus* lo sopradicto capitoli dello metere se remette ad arbitrio delli Sindaci qui pro tempore erunt se voleno se li levi pena.

26. — Item che detti bali non debbiano ne possono scotere la balia sette dinanti la Annunziata anzi farla francanza et per tre di nanti la festa benedetta et tre poi la festa dintro ne fore la citta et similmente li di delle ferie che sono in detta citta et che debbiano osservare li capituli fatti per la universita.

27. — Item che li detti bali non possano vendere pignora tolte infra l'anno de nullo tempo eccetto prima non habbiano recercati li patrumi delle pignora se li debbiano rescotere et pagare quello che ragionevolmente sono tenuti et accio assgnarli il tempo di due di et che tale ricerca se debia provare legitimamente o per scrittura o per testimoni degni di fede.

28. — Item se li detti bali sono più che uno debbia uno sedere in corte et rendere ragione et quello solo debbia conpunere li delinquenti et quando pigno alcuno fosse tolto ad alcuna persona et volesselo scotere debbia andare al detto balio che in corte sedera et non ad altri et se il detto balio non li rendesse il pegno pagando et mandasselo alli compagni che ipso facto lo detto balio sia tenuto alla pena de uno Augustale et similmente li altri bali che menassero per parole li detti pignorati siano tenuti alla simile pena da applicarsi alli inforzi della citta.

29. — Item che detti bali lor famegli et placzarii che al presente sono ordinati in la detta citta et in futurum fossero deputati finito l'loro officio della compra della detta balia debia stare a sindacato ogni anno et li sindicaturi se debbiano fare per quelli ce sarando eletti per quelli del consiglio et che la sententia de li sindicaturi non se debbia retardare per oppositione che facesero li bali o plazarzj secondo le progmatiche del s: Re.

30. — Item che nullo hostulano o tavernaro debbia ne possa vendere pane in le taverne ne hasterie se non de quillo piso se vende in piazza per le panecocule alla pena de una Augustale.

31. — Item che nullo cittadino ne forastiero non possa comprare grano ne orgio in la citta de Sulmona per fare industria per venderlo per tutto quello di che vene detto grano et orgio nella citta o ver mercato de ditta citta alla pena de una Augustale per ogni fiata.

32. — Item che nullo hostulano ne tavernaro de ditta citta non possa comprare orgio in la ditta citta per quillo di che se porta a vendere più che

una soma eccetto havendone più de bisogno ma siano tenuti a dimandare licentia alli mastri dell'opera alla pena de un' Augustale per ogni fiata.

33. — Item che nullo cittadino maschio o femina che sia non possa comparare nullo frutto da magniare ne ova ne altre robbe per revenderle per tutto quello di che si portano in Sulmona a vendere et similmente per tutti li terreni de Sulmona non possano comparare alla pena de una Augustale per ogni fiata et li detti frutti non possano vendere se prima non sono posti per li mastri de l'opera.

34. — Item che nulla persona cittadino o forastiero non possa vendere tondina o altro salsume che verrando in la citta se prima non se li pune per li mastri dell'opera alla pena de una Augustale per ogni fiata.

35. — Item che nullo porco maschio o femina non debbia andare per la citta ne di di ne di notte et si qualunque saranno trovati da ipsi lo patrone paghera la pena de uno tari de moneta per ogni fiata.

36. — Item che nullo cittadino et habitante in detta citta non possa ne debbia fare compagnia con nullo forastiero che portasse pesce a vendere in la citta ma se alcuno cittadino vole fare l'arte del pesce vada o mandace al loco dove se compra lo pesce et vendalo per quello preczo li sara posto per li ponituri alla pena de una Augustale per ogni fiata.

37. — Item che nulla persona debbia lavare panni alla fontana del Vecchio ne alla riga che va per la piazza de Sulmona cioe dalla ecclesia dell'Annunziata fin alla ditta fontana excepto fascie o fasciaturi minuti alla pena de uno tari de moneta.

38. — Item che nullo macellaro cittadino come forastiero facessero carne in la citta de sulmona non debbiano ne possano fare compagnia nulla in lo tagliare della carne et che non se accordeno a fare le carne ad una o duj bacche ante siano tenuti tagliare le carni ogniuno alla pontica sua et che per nullo modo possano fare nulla compagnia in lo tagliare ne publico ne privato ne commettere fraude alcuna alla pena de una Augustale per ciascuna fiata da pagarse per ciascuno di quelli in fraude saranno trovati.

39. — Item che nullo tavernaro o hostulano che vendessero vino in le taverne o hostarie de sulmona non debbiano ne possano tollere dal venditore cioe da quello che lo comprano loro de utilita più de uno quattrino per petitto per nullo modo ne prendano ne per nulla mercede et chi togliesse più casche in pena de una Augustale per ciascuna fiata.

40. Item che li forastieri che pesano cascio lino o vero cannavo vendendo debbia pagare per ciascuna decina de undici libre per pesatura denari dui cioe cavalli pesando alle bilancie.

41. — Item è declarato che per agli cepolle meluni melangole cococcie et altro fogliame non possano tollere cosa alcuna ancora che se compre per industria.

42. — Item che tutti forastieri che venderanno pannj tanto de lino et de cannapo quanto de lana siano tenuti pagare per mesurazione cavalli dui per braccio.

43. — Item che ciascuno passasse per sulmona o per suo territorio portando soma sia tenuto per ciascuna soma quattrini cinque cioe, cella una marchesina essendo in camino et non vendendo la robba che porta in sulmona et vendendo la detta robba sia franca.

Item che li danni dati dentro et fora de la citta de sulmona.

44. — Item la statela con li soi capituli sigillati li quali se mustreranno per li venditori a chi la vorria comprare — Item lo tumulto mezo tumulto et quarta con conditione che non debbiano scotere dette misure da persone che infundicassero grano in sulmone — Item bilancie misure canne et meze canne tutte soprascritte cose con li capituli soprascritti et lo tumulto con li pagamenti soliti riservando detta universita che la ragione del quartuccio se recolla dalli convicini che portassero soma de legna et altro legname a vendere in detta citta excepto et reservato che detta universita vole che siano franchi da tal solutione et pagamento quelli che fanno franchi et liberi li cittadini de detta citta della fida delli animali che portassero legna in la detta citta de loro montagna et buschi.

45. Item che nulla pena accusata possa ascendere una Augustale et se lo creditore volesse accusare per meno lo balio non possa exigere se non per quella quantita fosse accusato et più che la pena non possa excedere lo debito et sorte principale et che li mandati et obligatiuni se facciano ad pena dupli da una Augustale in giu.

46. — Item perche se sole commettere multe frandi in lo vendere della calce et de la rena se è ordinato che lo tumulto de la calce se intenda libre cento vinti et l'arena che sia de una quarta colma del tumulto hodierno del mercato.

47. — Item de ogni dubio che intervenesse o se facesse in detti capitoli se debbia stare alla declaratione delli sindici et homini del consiglio.

48. — Item che detta balia se intenda essere venduta ad porte chiuse et per caso fortuito et inopinato et con sufficiente pregaria (sic) in li termini cioe, ogni quattro mesi una pagha.

49. — Item che qualunque forastiero passasse per la citta di sulmona et suo destritto con soma de seta habbia da pagare alli detti balij carlino uno de argento per ciascuna soma.

50. — Item per ciascuna soma de zafferana habbia da pagare carlino uno de argento per ciascuna soma.

51. — Item per ciascuna soma de panni habbia da pagare carlino uno per ciascuna soma.

52. — Item per ciascuna soma de lana habbia da pagare carlino mezo.

53. — Item per ciascuna soma de panni colorati in 50 in 60 in 70 habbia da pagare celle quattro per soma.

54. — Item per ciascuna soma de panni bassi tanto colorati quanto non colorati habbia da pagare celle tre per soma.

55. — Item per ciascuna soma de pellami habbia da pagare carlino mezo per soma.

56. — Item per ciascuna soma de bassette tanto bianche come nere carlino uno de argento per soma.

57. — Item che sia licito a detti balij scotere per ciascuno centenaro de porci carlini due de argento passando per la citta di sulmone o suo territorio.

58. — Item per ciascuno centenaro de bacche et genchi de mercantie possano scotere carlini quindici de argento per centenaro.

59. — Item per ciascuno centenaro de crastati et pecore possano scotere carlini cinque de argento per centenaro.

60. — Item che li barili de tavernari debbiano essere de capacita de una coppa o vero meza accio non siano gabbati li venditori del vino sotto pena de una Augustale.

61. — Item è ordinato che chi compra detta baglia dare idonea pleggeria per istrumento publico omni sollemnitate roborato de pagare in tre paghe ogni quattro mesi et non la dando se possa revendere per detta universita a rescio et danno dello compratore.

62. — Item è ordinato chi ha comprato et è stato balio uno anno non possa essere l'anno sequente accioche non sia alcuno ingiustamente dannificato et oppresso.

63. — Item che ciascuna persona che commette alcuna fraude sopra le cose prescritte essendo sua propia se debbiano perdere et applicarsi ipso facto a detti balij et essendo aliena et quello che trara casca in pena de una Augustale de argento et finalmente la cosa che se fraudata sia applicata a detti balij.

64. — Item è ordinato se per caso detti balij non sono diligente a castigare et punire quelli che toglieranno l'acqua della piazza com'è ditto di sopra lo capitaneo possa procedere alla detta pena contra li detti transmissori et contra essi balij negligenti accio siano diligenti et vigilantissimi a conservare lo continuo flusso del'acqua a meza forma della piazza per lo ornamento et beneficio publico et detta pena se applichi all'universita ad arbitrio delli sindici.

65. — Item che tutti macellari et homini che tagliano et fanno tagliare carne in detta citta siano tenuti da vintiquattro hore poi che haveranno missi porci scofre o verri dentro la detta citta notificare alli balij lo numero delli porci lo numero delle scofre et verri sotto pena de doi Augustali.

66. — Item che nullo Iodice ne notario forastiero debbia sedere in detta corte a giudicare ne a scrivere et quale non pogasse tassa focatica? foco in sulmona alla pena de una anza de carlini da pagarsi dalli detti balij alla universita.

67. — Item che nulla persona vendericola debbia ne possa comprare frutti ne poma da alcuni forastieri cioe che volessero revendere per fino a mezo di et chi facesse il contrario caschera alla pena de un tari de argento per ciascuna fiata.

68. — Item che nullo molinaro cittadino o forastiero che non debbia ne possa comprare grano nel mercato et nel destritto de sulmone accio se possano servire li cittadini dello comprare di detti grani alla pena de una Augustale per alcuna fiata.

DE DAMNIS DATIS

69. — In primis che nulla persona debbia ne possa dannificare in alcuna possessione tanto dentro come di fora la citta de sulmona alla pena de una

Augustale per omne fiata che fosse accusato per lo patrone o vero trovato per lo ufficiale o jurato secondo la forma dell' infrascritto capitulo et dovendosi provare per testimonj se debbia esaminare per uno homo del Consiglio ad electione del reo damnificante.

70. — Item che ogni persona che usa in campo con cani debbia fare portare lo langone o vero lo incino de uno pede e meczzo per tutto lo mese de ottobre alla pena de un tari de argento incominciando dalli 22 de Angusto per tutto detto tempo.

71. — Item che nulla persona debbia ne possa moczare arbori fruttiferi nelle possessioni de altri alla pena de una Augustale per omne fiata senza volonta del patrone altra maggiore d'exequirli per lo capitulo secondo la constitutione del reame.

72. — Item che nullo forastiero possa ne debbia pernottare con bestia alcuna o vero pascere in li terreni de sulmona più de una notte alla pena de una Augustale per omni fiata o vero giorno intransitu tanto facendo danno secundo le constitutioni del Regno et ad simile pena se incorra per li forastieri che pasculassero in detto territorio de notte o de di non essendo in transitu ma in tale casu se observi el capitulo secundo in ordine supra.

73. — Item che li detti balij non possano fidare li terreni di sulmone alcuno bestiame grosso o minuto ne accordarse nanti che sia fatto el danno sotto pena de una uncia de carlini da applicarsi a detta universita.

74. — Item che nulla persona debbia cavare creta o altro terreno in le carvonara et fossi della citta de sulmona alla pena de una Augustale per ciascuna fiata eccetto terra per herbaroli.

75. — Item che nulla persona debbia intrare et andare per le possessioni de altri ne a pede ne a cavallo alla pena de una Augustale damnificando per ogni fiata senza licentia del patrone et emendare il danno.

76. — Item che nulla persona ne cittadino ne forastiero possa ne debbia mettere ne fare mettere pecore de dohana in le lloso possessioni a marcire et jacere et stabilare li lloso terreni intra le vigne finche siano vendegnate alla pena infrascritta cioè, per aroto dalli marracij in suso et dalli altri lochi intorno a sulmone non ce possano adnottare mino de doie balestrate fora delle vigne alla pena de una Augustale de argento per omni fiata.

77. — Item che quando li cittadini fanno chiamare l' altri cittadini in corte del balio per debito o danno receputo et concorrendoce pena che prima sia satisfatto lo creditore et poi la corte li tolla la pena competente secondo l'ordine della ragione.

78. — Item statuimus qui in damnis dandis personaliter volens animalibus sive ex officio sive ad denuntiam procedat ad condemnationem procedere non possit nisi de dictis damnis per unum testem cum juramento inventoris seu partis constiterit nisi forte animalia pars in manu habuerit quo casu stetur assertioni partis cum juramento et alias ad condemnationem non procedat.

79. — Item che li bufulci forastieri che venessero a coltivare et sementare li terreni de la citta de sulmona sia licito con quelli bovi che ce arano recallano et sementano possa liberamente pasculare et pernottare per li terreni de sulmone come li altri cittadini et li balij non li possano togliere niente

excepto facendo danno siano tenuti come li cittadini emendare il danno et pagare la pena solita et consueta.

80. — Item che nulla persona possa fare pascere canto la forma de pensano perfine al fiume quale passa la piazza alla pena de una Augustale intendendosi dalla intrata della ruella a capo a quello de lo herede de Joan Angelo fine al Salvatore.

81. — Item la detta universita vole che qualunque persona compra l' infrascritti membri et capituli intende la detta universita banniti che seranno per li venditori ordinati che detti compraturi facciano el dovere et che siano riguardate le robbe de ciascuno cittadino et chi havesse volonta di damnificare se debbia rimuovere da detta mala volonta vole che li detti balij siano tenuti non solamente fare pagare el danno nanti che levino la pena contenta in li presenti capitoli et non possano fare gratia a nesciuno excepto lo danno non fosse ex casu che allora sia in arbitrio de detti balij alla pena de una onza de carlini da exigersi da detti balij et applicarse alla universita per tante volte quante contrafaranno non exigendo quante volte occorre la pena contenta in ciascuno de detti capituli.

82. — Item che ogni persona alli tempi soliti et consueti debbiano havere remonde le forme et similmente ogn' uno debbiano riparare le fratte che deveno remondare et riparare alla pena de tre tari de moneta per ciascuna (fiata)? et lo riparare delle fratte et lo remondare de le forme se debbia fare una volta l'anno et che siano fatte a meczzo mazzo.

83. — Item li balij o plazari loro o patrui de possessioni trovassero a fare danno bestiame et quelle menassero o vero altro pegno se debbia credere ad essi invenenti con lo juramento secondo le pragmatiche del s. Re et non tenendo bestiame o pigni in mani se observe la forma de un altro capitulo posto de sopra.

84. — Item che nulla persona gette prete in le strade pubbliche fora la terra se subito non le terre (?) et acconce per modo non damnifica la via alla pena de una Augustale per omne fiata intendendo et declarando subito fra vintiquattro hore.

85. — Item che li detti balij non debbiano per niuno modo concordare bovi ne altri animali che pernottano fora tra le vigne o in altre possessioni guardate de notte o de di senza licentia del patrone li detti balij che accordati li havesse siano tenuti a pagare per omne fiata la pena duplicata alli patrui delle possessioni che danno recepessero.

86. — Item che nullo cittadino ne forastiero debbia essere acagione per sua negligentia vada l' acqua per le strade pubbliche et scorra in le possessioni de altri et alli punti dentro et fora la citta de sulmone alla pena de uno tari de argento per omne fiata intendendosi detto capitulo dentro et fora la citta.

87. — Item che lo qualunque Jodice et notare che sedeno in corte de balio in quello di volendo procurare per qualsevoglia suo clientulo o vero favorirlo se debbia levare da detto banco et tribunale per quel di et non possa percepere alcuna cosa delli emolumenti della banca.

88. — Item in qualunca terra distante per trenta miglia circumcirca da la

citta de sulmona facesse pagare li homini et citatini d'essa citta o vero abitanti in essa le decedotto grana per onza o vero per ragione de mercantia che sia licito alli detti balij exigere li homini de le dette terre et astrengerli a pagare le dette decedotto grane per anza secondo era solito in detta citta prima ne fussero cavate et similmente li homini de dette terre possano essere astretti a pagare la exitura una cella per soma et una cella per tumulo de grano durante loro officio.

89. — Item che nessuno forastiero con qualsevoglia animale non possa venire a pasculare de notte in lo territorio de detta citta ne jacere con bestiame alcuno et che convicinassero con detta citta ma detti pretendenti detta vicinanza se debbiano ritirare sopra lo loro alla pena de uno tari de argento et oltra dannificando emende el danno al patrone per bestia grossa et grano per bestia minuta.

90. — Item che qualsevoglia forastiero che comprasse grano in la citta quello non debia ne possa cacciare se prima non paghe una cella per tumulo de cacciatura alla pena de una Augustale per ciascuna fiata che contraverra.

91. — Item che nesciuna persona cittadino de qualsevoglia conditione possa ne debbia andare ne pasculare con bestiame per li fussi de la citta alla pena solita secondo è stato solito.

92. — Item che in consiglio è stato ottenuto et concluso che se facciamo le defense per li bovi se ordina et comanda che niuna persona possa andare a pasculare in li lochi infrascritti reservati per le defense sopra scritte d'essa universita sotto pena de uno carlino per bestia grossa per ciascuna fiata che fosse trovata dalli balij o soi jurati et per bestia minuta grano uno et li lochi et contrade sonno quisti lo colle de saventre da lo renaro infine come acqua pende dela et decqua fine alle vigne de cascile et de aroto et da capo fino alle cese de cicco de tellio, lo colle della scimna (?) come è solito, Item le cavate come tene lo vallone accosto Marino de froscionetta fino allo vallone, de la confina come acquapende cioè dalla via traversa sopra le cavate et come va la via da pede alle Cavate, Item lo colle della casa de fabritio de raynaldis dalla via che va allo vellanito fino allo vallone de sancta Lucia da pede come tiene la via de grotte landara.

93. — Item per omne bestiame che fosse trovato in le possessioni de altri guardate, cioè sono bovi o bestiame grosso dannificando de notte paghe la pena dupla et de di paghe per ciascuna fiata per bestia grossa tari uno de argento et se bestiame pecurino paghe grano uno de moneta per capo de bestia et lo detto bestiame non possano adnottare ne jacere inter le vigne alla simile pena et poi le vendegne alla mita de detta pena et lo porco paghe carlino uno de moneta et la capra bolognino uno et questo se intenda nanti le vendegne et non possano adnottare ad una balestrata da longa da le vigne.

94. — Item se ad junge al predetto capitolo delle pecura se possa togliere al pecurare che guarda dette pecure la pena solita de una Augustale per ogni fiata che dannificara da modo almino due pecura se trovassero dannificare et la pecura paghe secondo lo predetto capitolo et ancora se (adjunge) che dette pecura non possano andare per le vigne et che siano vendegnate alla pena predetta.

Die primo septembris 1522 presentia capitula expedita fuerunt per magnificos Dominos Sindicos Universitatis Dominus hieronimus de scaravallis federicus domini marini et honofrius Jacobuti et sigillata sigillo magno ipsius universitatis nec non consignata nicolao degnova et consocijs baiulis pro presente anno.

loco † sigilli

Extracta est presens copia praedicta per manus mei Notarii infrascripti a suo proprio originali exsistenti inquadam capsula in palatio venerabilis ecclesiae et hospedalis dive annuntiate civitatis sulmonis ubi conservantur scripture ipsius civitatis et clauditur tribus clavibus mihi que consignato per magnificos modernos syndicos videlicet magnificus Dionisius Capograssum Livium Sardum et Magn. (Dominum) Vincentium Rotulum et eisdem restituto et reposito in ditta capsula quomodo facta collatione concordat meliori tamen semper salva et in quorum omnium et singulorum promissimus fidem robur et testimonium. Ego gaspar Dorrutij sulmonensis publicus regia autoritate notarius rogatus et requisitus a praefatis magnificis sindicis praesentem fidem feci et meum signum solitum et consuetum inferius apposui supra vero in vigesimo quinto secundum ordinem et numerum apparet in margine scripturae et remissum hoc verbum videlicet ne convenire quod ego publicus notarius cursu calami omisi et non vitio — Ideo ante mei signi appositionem mentionem feci. Locum signi etc